

# **POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE DEL GRUPPO UBI BANCA POLITICA SINTETICA PER L'INDIVIDUAZIONE, LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI D'INVESTIMENTO E/O ACCESSORI**

## **1. Premessa**

Il presente documento ("Policy") si pone l'obiettivo di illustrare l'approccio che il Gruppo UBI ha adottato con riferimento ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori a partire dal recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva 2004/39/CE ("MiFID I") e successivamente della Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II").

In particolare, la normativa contenuta nella sopraccitata Direttiva MiFID II prevede che l'intermediario:

- adotti ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- definisca le procedure da seguire e le misure organizzative e amministrative da adottare per prevenire e gestire tali conflitti;
- informi chiaramente il cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, dei rischi che si generano per il cliente in conseguenza di tali conflitti di interesse e delle azioni intraprese per attenuarli, così da consentire al cliente medesimo, considerate le proprie caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio (di investimento o accessorio) in cui è sorto il conflitto, qualora le procedure e le misure organizzative e amministrative adottate per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate dall'intermediario medesimo non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- provveda a che la comunicazione al cliente, di cui alla precedente alinea, sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate dall'impresa di investimento al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente;
- predisponga e aggiorni regolarmente un registro nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori o attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere (nel caso di un servizio o di un'attività in corso) un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti;
- valuti e riesami periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotti misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse trova attuazione nell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 58/98 (di seguito "T.U.F.") e nelle relative disposizioni attuative.

Nell'ottica sopra indicata, più in particolare, il presente documento si propone di illustrare in via esemplificativa ed in forma sintetica le macro-tipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura del Gruppo UBI ed alle attività e/o servizi di investimento e/o accessori prestati dalle entità appartenenti al medesimo nonché le principali misure adottate nell'ambito del Gruppo UBI al fine di identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con i clienti medesimi.

## **2. Riferimenti Normativi**

<u>Direttiva 2014/65/UE (MiFID II):</u>	art. 9 "Organo di gestione"; art. 16 "Requisiti organizzativi"; art. 23 "Conflitti di interesse"; art. 24 "Principi di carattere generale e informazione del cliente";
<u>Regolamento Delegato (UE) 2017/565</u>	artt. 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;
<u>D. Lgs. N. 58/1998 (T.U.F.):</u>	art. 21 "Criteri generali".

## **3. Relazioni con altre norme e documenti**

Le linee guida contenute nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate nell'ambito del Gruppo UBI in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano, in via esemplificativa, le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui il Gruppo UBI ha aderito o che ha emanato internamente.

Le presenti indicazioni, unitamente a quelle contenute nella Execution Policy<sup>(1)</sup>, definiscono i principi e gli indirizzi operativi ai quali il Gruppo UBI intende uniformare la prestazione dei servizi d'investimento e/o accessori.

La presente Policy sarà oggetto di aggiornamento su base continuativa per tenere conto, da un lato, dell'evoluzione della struttura del Gruppo UBI e dei servizi prestati dalle entità che ne fanno parte e, dall'altro lato, di eventuali innovazioni normative. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente Policy sarà debitamente comunicata al cliente.

## **4. Definizione di Conflitto di Interesse**

La MiFID II prevede che si è in presenza di un conflitto di interesse quando una o più di una società del Gruppo UBI, un soggetto rilevante<sup>(2)</sup> o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con l'impresa di investimento, si trovano in una delle seguenti situazioni:

- è probabile che l'intermediario, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- l'intermediario, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse distinto da quello del cliente;

- l'intermediario, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- l'intermediario, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- l'intermediario il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi.

---

(1) La Execution Policy precisa le strategie adottate e le modalità organizzative seguite per instradare l'esecuzione delle diverse disposizioni d'investimento raccolte dalla clientela nel prestare i servizi d'investimento. L'Execution Policy è consegnata al cliente ed approvata da quest'ultimo prima della prestazione del servizio di esecuzione degli ordini.

(2) "Soggetto rilevante": è il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa; c) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa. (cfr Regolamento Delegato EU n. 2017/565 .

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse indicate nella presente Policy rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione di servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio dell'impresa di investimento stessa, dei dirigenti, dipendenti, agenti collegati di questa, le persone direttamente o indirettamente connesse, o a vantaggio di un altro cliente.

## 5. Individuazione delle possibili fattispecie di conflitto di interesse

Il Gruppo UBI si configura nella presenza di: una banca capogruppo quotata, UBI Banca S.p.A. che svolge funzioni di controllo e di indirizzo strategico e di coordinamento commerciale; altre banche commerciali del Gruppo che, unitamente ad UBI Banca stessa, sono responsabili della gestione della relazione con la clientela e sono autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori; società prodotte, specializzate nella prestazione di servizi peculiari (ad es. gestione collettiva del risparmio, strutturazione di prodotti assicurativi finanziari ecc.). Maggiori dettagli circa la composizione del Gruppo UBI sono disponibili sul sito internet [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

Il Gruppo UBI, al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell'accezione indicata sub 4), in ottemperanza a quanto previsto dalla MIFID II, dal Regolamento Delegato, dall'art. 21 del T.U.F. ha provveduto ad identificare i servizi di investimento ed accessori prestati da ogni entità del Gruppo UBI e a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente, tenuto anche conto di altre attività svolte dalle medesime.

Più precisamente, è stato seguito un approccio "congiunto", volto a stabilire non solo se la prestazione di uno o più servizi da parte di una società del Gruppo UBI sia in conflitto con gli interessi del cliente, ma anche finalizzato a stabilire se la prestazione contestuale di uno (o più di un) servizio da parte di società diverse del Gruppo UBI possa determinare un conflitto di interesse.

### 5.1. Servizi offerti dal Gruppo UBI e attività svolte dal medesimo

La tabella seguente riassume i servizi di investimento, accessori e bancari prestati dal Gruppo UBI tramite le entità che allo stato lo compongono nonché altre circostanze dalle quali potrebbe scaturire un conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievole per il cliente:

<b>Servizi di investimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;</li> <li>- esecuzione di ordini per conto dei clienti;</li> <li>- negoziazione per conto proprio;</li> <li>- consulenza in materia di investimenti;</li> <li>- assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;</li> <li>- collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;</li> <li>- gestione di portafogli.</li> </ul>
<b>Servizi accessori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito ;</li> <li>- servizi connessi con l'assunzione a fermo;</li> <li>- ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;</li> <li>- consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.</li> </ul>
<b>Servizi di gestione collettiva del risparmio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione di fondi comuni di investimento.</li> </ul>
<b>Servizi/attività di natura bancaria/altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse (in via esemplificativa)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ottenimento di incentivi da parte di soggetti terzi;</li> <li>- concessione di crediti;</li> <li>- raccolta mediante l'emissione di propri strumenti finanziari;</li> <li>- strutturazione di prodotti assicurativi finanziari;</li> <li>- distribuzione di prodotti assicurativi finanziari;</li> <li>- detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari;</li> <li>- rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari;</li> <li>- soggetti rilevanti che assumono posizioni apicali in soggetti emittenti strumenti finanziari;</li> <li>- mandati di <i>Specialist</i> con una società emittente.</li> </ul>

### 5.2. Macro tipologie di conflitto di interesse

In via esemplificativa, sulla base della struttura del Gruppo UBI e delle attività/servizi prestati dalle entità che ne fanno parte, sono state identificate le principali macro tipologie di conflitti di interesse di seguito indicate.

#### **Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio**

In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui l'intermediario, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi.

#### **Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi**

In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale le entità

facenti parte del Gruppo UBI svolgono nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto svolga il servizio di collocamento a fermo su strumenti finanziari e, contestualmente, un altro soggetto svolga il servizio di gestione di portafogli. Vi potrebbe infatti essere l'interesse del gestore individuale ad inserire nel portafoglio oggetto di gestione gli strumenti finanziari collocati a fermo da un altro soggetto del Gruppo favorendo quest'ultimo a discapito dell'interesse del cliente.

#### ***Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti***

In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dal Gruppo UBI. In tale circostanza, infatti, l'intermediario potrebbe avere interesse a collocare presso il cliente gli strumenti finanziari in parola per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito del cliente.

#### ***Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessa dalla Banca e dalle Società del Gruppo***

In questa categoria sono inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari del Gruppo UBI.

#### ***Conflitti di interesse connessi a rapporti di fornitura***

Ci si riferisce ai conflitti di interesse che potrebbero scaturire nella circostanza in cui l'intermediario presta un servizio di investimento e/o accessorio con riferimento ad uno strumento finanziario di un emittente con il quale ha un contratto di fornitura di particolare rilevanza. L'intermediario potrebbe infatti avere interesse mediante la prestazione del servizio a favorire il fornitore a discapito dell'interesse del cliente.

#### ***Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari***

Ricadono in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte di un intermediario del Gruppo UBI di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali un'entità del Gruppo medesimo detiene una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi di investimento in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del cliente.

#### ***Conflitti di interesse derivanti dall'organizzazione e costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento (nei confronti del Cliente Emittente)***

In questa macrotipologia sono compresi i conflitti che possono scaturire nell'organizzazione e costituzione di un consorzio di garanzia e/o collocamento da parte di UBI Banca. L'intermediario potrebbe, infatti, favorire quelle società emittenti con le quali intrattiene, ad esempio, rapporti creditizi o di partecipazione azionaria o alle quali l'intermediario stesso presta il servizio accessorio di "Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria".

#### ***Conflitti di interesse connessi alle operazioni effettuate a valere sul portafoglio di proprietà***

In questa macrotipologia sono compresi i conflitti che possono scaturire dal fatto che un intermediario del Gruppo UBI, ad esempio, nell'ambito del servizio di esecuzione di ordini o di ricezione e trasmissione di ordini, possa favorire l'acquisto di titoli detenuti nel portafoglio di proprietà e influenzarne positivamente il prezzo, ovvero che l'intermediario medesimo possa consigliare un determinato titolo al fine di sostenere i prezzi dei titoli detenuti nel portafoglio di proprietà.

#### ***Conflitti di interesse nella prestazione del servizio accessorio di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria (nei confronti del Cliente Corporate)***

In questa macrotipologia sono compresi i conflitti d'interesse che scaturiscono nel caso in cui, ad esempio, un intermediario del Gruppo UBI nel prestare il servizio di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria potrebbe favorire, in considerazione delle attività di erogazione del credito o, in virtù di partecipazioni detenute dall'intermediario medesimo, un interesse proprio distinto da quello del Cliente.

#### ***Conflitti di interesse derivanti dalla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte di una Società del Gruppo***

In questa macrotipologia sono compresi i conflitti che possono scaturire dal fatto che un intermediario del Gruppo UBI, nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti possa favorire un interesse proprio distinto da quello del Cliente e a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- consigliare un'operazione al fine di incassare, per esempio, le commissioni e/o incentivi connessi al servizio di ricezione e trasmissione ordini o di collocamento;
- raccomandare titoli che si è irrevocabilmente impegnata a collocare senza tenere in considerazione la convenienza economica dell'operazione per il Cliente, al fine di mantenere profittevoli relazioni d'affari con i membri del consorzio di garanzia;
- consigliare uno strumento finanziario oggetto dell'attività di ricerca in materia di investimenti.

## **6. Misure di gestione dei conflitti**

Il Gruppo UBI si dota di procedure e misure organizzative e amministrative che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e

- quindi a responsabili) distinti;
- b) separazione fisica e organizzativa tra le società del Gruppo UBI che prestano il servizio di gestione di portafogli e le entità del Gruppo che prestano i servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari, consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria ovvero connessi all'emissione e al collocamento di strumenti finanziari;
  - c) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente, in particolare per quanto attiene gli aspetti di trasparenza e correttezza;
  - d) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
  - e) procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nel **Documento recante la descrizione della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini**, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio;
  - f) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
  - g) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
  - h) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
  - i) la definizione di una policy per la gestione degli incentivi pagati e/o percepiti dal Gruppo UBI;
  - l.) la definizione di regole in materia di realizzazione, selezione e distribuzione dei prodotti finanziari (c.d. *Target Market*).

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse presentate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte del Gruppo UBI e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

#### **7. Conflitti di interesse oggetto di specifica disclosure**

Qualora, previa valutazione da parte del Gruppo UBI, le misure di gestione adottate risultino non sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a talune fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il cliente verrà informato chiaramente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tale conflitto nonché dei rimedi adottati per mitigarne i rischi connessi così da consentire al cliente medesimo, considerate le proprie caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio di investimento o accessorio in cui è sorto il conflitto.